



**LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI TORINO**

SEZIONE 36

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | SALUZZO | FRANCESCO ENRICO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RETROSI | YVONNE | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FESTA | CESARE ULDERICO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

ORDINANZA

- sull'istanza di correzione **SOSPENSIONE ART. 343 C.P.C.**
SENTENZA C.T.R. TORINO 43/36/10
- relativo al R.G. Ricorso n. 1109/09
- avverso la sentenza n° 33/05/2008
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ALESSANDRIA
proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO ALESSANDRIA

controparte:

CO.PR.AL. SRL
VIALE DEL LAVORO 29 15100 ALESSANDRIA AL

difeso da:

AVV. DAVINI LUCA - AVV. MANTELLI MARCELLO
VIA PIETRO PALMIERI N. 40 10138 TORINO TO

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 800030300688/2007 IVA + IRAP 2003

SEZIONE

N° 36

REG.GENERALE

N° 1109/09

UDIENZA DEL

07/06/2011

ore 09:30

ORDINANZA

N°

31/36/11

PRONUNCIATA IL:

7/6/11

**DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL**

27/7/2011

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
(Rosaria Salamone)

* * * * *

Parte appellante CO.PR.AL srl

Atto impugnato Avv. accertamento Iva-Ires-Irap 2003

Sentenza C.T.P Torino sez.36 del 15.2.10 n.49.36.10

* * * * *

Appella il contribuente avverso la decisione della C.T.P. che ha respinto il ricorso di cui in epigrafe.

Nell'odierna udienza del 7/6/2011 è posta in discussione la richiesta di sospensione avanzata dal contribuente che evidenzia nell'istanza presentata i presupposti che giustificano la sospensione:

- in data 26.11.11 è stata notificata alla società la cartella esattoriale di euro 118.916,90 a seguito della sentenza della CTP
- la difficile situazione congiunturale e l'elevato costo del denaro, oltre all'esaurimento degli affidamenti bancari, pongono seri problemi al proseguimento dell'attività con difficoltà nei pagamenti ai creditori/fornitori/dipendenti.
- in caso di accoglimento del ricorso il divario tra interessi passivi e quelli attivi riconosciuti dall'Amministrazione finanziaria sarebbero irre recuperabili


La Commissione, sentite le parti, letti gli atti, e rilevato che non sussistono i presupposti per la concessione di quanto richiesto, ritiene non accoglibile l'istanza

p.q.m.

respinge la richiesta di sospensione

Così deciso in Torino il 7.6.2011 dalla C.T.R. sezione n.36

Il Relatore



Il Presidente

